

***XIX LEGISLATURA***

***CAMERA DEI DEPUTATI  
XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA***

---

**AUDIZIONI INFORMALI**

***Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 165 Fornaro, recante  
"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina"***

**DOCUMENTI DEPOSITATI**

***Mercoledì 7 giugno 2023***

<b>Agrinsieme</b>	<b>pag.</b>	<b>1</b>
<b>Associazione Rurale Italiana - ARI</b>	<b>pag.</b>	<b>7</b>
<b>Coldiretti</b>	<b>pag.</b>	<b>19</b>
<b>Confcommercio</b>	<b>pag.</b>	<b>23</b>

**ALTRI CONTRIBUTI SCRITTI INVIATI ALLA COMMISSIONE**

<b>Associazione Terra!</b>	<b>pag.</b>	<b>31</b>
----------------------------	-------------	-----------





## Proposta di Legge C. 165

*“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina”*

presso

*Camera dei Deputati*

*XIII Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare*

7 giugno 2023



## **Introduzione e considerazioni**

Il coordinamento Agrinsieme ringrazia vivamente il Presidente Carloni e tutti gli On.li Componenti della Commissione Agricoltura della Camera per l'invito all'audizione. La proposta di legge in esame intende valorizzare l'agricoltura quale elemento di coesione economico-sociale nel nostro Paese, in modo particolare nelle aree marginali e nei vari contesti rurali, così come mira a riconoscere la tutela della terra quale fonte primaria del cibo, il contrasto al consumo di suolo e allo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, alla manutenzione idrogeologica e al ripristino dell'ambiente e alla difesa della biodiversità. Alcuni di questi concetti, tuttavia, fanno già parte della definizione di "Agricoltori custodi" di cui la Legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare).

Il sostegno a favore della realtà agricola contadina, che si sviluppa in molti casi in contesti sociali disagiati ed in aree economiche marginali, deve trovare la sua solida base non solo nel riconoscimento di prerogative peraltro già previste per l'agricoltura c.d. normale (come l'esercizio della prelazione legale agraria a favore delle società agricole semplice, ovvero la liquidazione degli indennizzi per i danni subiti da fauna selvatica), ma anche nella promozione di iniziative di portata strutturale, che consentano al modello organizzativo della impresa contadina di realizzare pienamente i suoi programmi anche di coesione sociale.

In questa direzione, accogliamo positivamente la previsione della possibilità per i comuni di incentivare la creazione di unità gestionali, accorpendo terreni gestibili in modo omogeneo, attraverso associazioni tra i proprietari dei terreni, che operano sulla base di un'apposita convenzione con il comune. Tuttavia, a giudizio di Agrinsieme, gli strumenti messi a disposizione per l'affermazione del modello di agricoltura contadina rappresentato – e nello specifico della definizione di "aziende agricole contadine" – appaiono decisamente inadeguati a causa della limitazione alla sola forma cooperativa dei soci esclusivamente lavoratori, senza possibilità di estensione ad altre forme associative – (es. reti o società semplici). Appare infatti riduttivo che sia prevista solo la forma dell'associazione e non, ad esempio, la forma cooperativa, considerato peraltro che la forma giuridica dell'associazione risulta fortemente penalizzante nello svolgimento attività economiche di natura commerciale.

Risulta difficile comprendere tale restrizione dato che il modello cooperativo potrebbe dare rispondero agli interessi di piccoli proprietari che decidono di conferire il fondo in cooperativa, ma che non prestano attività lavorativa in cooperativa, ovvero imprenditori agricoli titolari di aziende che decidono di conferire in cooperativa l'azienda o parte di essa per una conduzione associata senza divenire soci lavoratori. Il disegno di legge in oggetto potrebbe dunque costituire quel parziale ma necessario intervento finalizzato a dare nuovo slancio alla cooperazione di conduzione terreni in aree marginali.

La definizione di "Agricoltura contadina" rappresenta in generale un aspetto estremamente sensibile che si inserisce in un contesto legislativo già sedimentato, polarizzato su figure professionali definite nei loro presupposti e caratteri qualificanti, che vanno coordinate con i tratti tipizzanti l'agricoltore-contadino. Pur nella sua specificità, si ritiene essenziale che la figura dell'agricoltore-contadino si colleghi, in modo diretto, all'attività esercitata dalle varie realtà imprenditoriali che organizzano i fattori produttivi non solo per il mercato ma anche per la tutela e difesa del territorio con ricadute sociali positive e che l'attività sia ricondotta al perimetro ex articolo 2135 c.c.

Il rischio è che l'introduzione di una figura professionale ex novo crei elementi di confusione ed incertezza, con una stratificazione eccessiva con gli altri soggetti già esistenti. L'idea di creare per ogni singola circostanza delle nuove creare figure soggettive con proiezioni orizzontali contrasta con la prospettiva di armonizzazione del sistema.

Date le numerose differenze e la frammentazione esistente nelle aree a forte vocazione agricola tipica, definite appunto marginali, chiediamo pertanto un attento esame delle disposizioni introdotte, allo scopo di avviare percorsi di potenziamento di quelle piccole realtà già esistenti e di semplificazione nell'avvio di nuove iniziative, senza però intaccare i legittimi interessi degli imprenditori e dei produttori agricoli professionali, evitando inoltre sovrapposizioni a definizioni già consolidate che genererebbero interminabili contenziosi.

Segnaliamo inoltre che, per quanto riguarda il Registro dell'agricoltura contadina, considerando che la sua iscrizione ha una valenza quasi costitutiva, e non meramente certificativa ed informativa, la norma non appare in linea con i principi di semplificazione; lo status di

agricoltore contadino sembrerebbe derivare dall'appartenenza ad un'elencazione piuttosto che dall'attività di fatto esercitata. Inoltre, consentendo l'accesso ad una serie di misure di semplificazione, riteniamo opportuno sia prevista una norma sui controlli e sulle relative sanzioni di tipo amministrativo in caso di autodichiarazioni mendaci.

Date queste premesse, e suggerendo di includere le microimprese e gli IAP oltre che i CD nella definizione di "Agricoltura contadine", si valutano con interesse alcuni degli aspetti di semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale che Agrinsieme ha sempre raccomandato di estendere a tutto il comparto, allo scopo di rendere più competitivo il nostro agroalimentare.

Tra le misure previste, la semplificazione dei requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti, le semplificazioni riguardo la trasformazione, lavorazione e somministrazione di alcuni prodotti agricoli, l'esonero dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle CCIAA e la possibilità di svolgere lavori di manutenzione alle strutture aziendali in economia e lavori di regimazione irrigua e realizzazione di bacini di accumulo irriguo, risorsa indispensabile per l'agricoltura, nonché per il territorio.

Infine, condividiamo l'istituzione dell'11 novembre quale giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della rete italiana della memoria della civiltà contadina.

## **Le proposte di Agrinsieme**

Riteniamo utile la costituzione di un tavolo di confronto, istruttorio ed informale al fine di indagare meglio la materia, corrispondendo alle necessità di adeguamento normativo.

Altresì chiediamo di:

- sottoporre a nuova valutazione la definizione introdotta all'articolo 2, comma 2 che, definendo gli agricoltori contadini i proprietari o i conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, istituisce di fatto una categoria giuridica estranea a quella di cui all'articolo 2135 c.c., generando serie difficoltà applicative destinate, a nostro avviso, a sviluppare contenziosi;

- rivalutare le disposizioni di cui all'articolo 7 che, nel prevedere da parte dei comuni la possibilità di autorizzare i proprietari vicinali, non necessariamente peraltro agricoltori contadini, a gestire terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili, stabilisce una procedura, peraltro di complessa applicazione, che appare estranea alla materia oggetto del disegno di legge. La norma si spinge a nostro giudizio nella direzione di un recupero del territorio di portata più generale che richiede scelte che interessino l'intero comparto agricolo nella sua varietà;
- la definizione di aziende agricole contadine deve rapportarsi con le figure professionali di microimprese e IAP;
- prevedere determinate agevolazioni nell'aggregazione di aziende agricole per le aree marginali;
- promuovere l'adesione delle aziende agricole contadine a sistemi di certificazione e qualità come ad esempio DeCo – Denominazione comunale di origine e SQNPI - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, rispettando dei parametri specifici di sostenibilità ambientale;
- riconsiderare la previsione di cui all'articolo 5, che dispone per legge la facoltà per il Piano Strategico Nazionale di individuare misure specifiche a favore dell'agricoltura contadina.

\*\*\*

*Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.*



# Associazione Rurale Italiana

per la crescita della società civile, un'agricoltura contadina socialmente giusta ed un corretto utilizzo di tutte le risorse naturali rispettoso della biodiversità, attento ad una produzione ecologicamente durevole **per la Sovranità Alimentare.**

*Membro del Coordinamento Europeo Via Campesina (eurovia.org) – La Via Campesina (viacampesina.org)*

**CAMERA DEI DEPUTATI – XIII Commissione (Agricoltura)  
AUDIZIONE DEL 6 giugno 2023**

**OGG: C 165 Fornaro, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina”**

*Signor Presidente, Commissari*

A nome di ARI, Associazione Rurale Italiana, membro del coordinamento europeo Via Campesina (ECVC) vorrei ringraziare il Presidente ed i Commissari per questo invito e gli on.li Fornaro e Vaccari per aver riavviato l’iter di questa proposta di legge a cui teniamo molto.

Il ddl approvato dalla Camera dei deputati della passata legislatura con una maggioranza estremamente rilevante e senza nessun voto contrario – a nostro giudizio – è un gesto di grande attenzione, comprensione e rispetto per la vita e le aspirazioni di quel milione di persone, come confermato dall’ultimo censimento dell’agricoltura, che vivono e fanno vivere le piccole e medie aziende agricole del nostro paese. Ci auguriamo che con la nuova legislatura si possa finalmente giungere, a più di dieci anni dalla nascita della Campagna per un’agricoltura contadina che è all’origine di queste iniziative del Parlamento, ad un risultato positivo.

## **SINTESI**

Per facilitare la comprensione della nostra posizioni, proponiamo qui una sintesi degli elementi più rilevanti.

Il 17 gennaio 2009 fu avviata la “Campagna popolare per il riconoscimento dei contadini e per liberare il loro lavoro dalla burocrazia”

Nel 2010 è stato elaborato un primo testo che trasformava in proposta di legge i contenuti della petizione.

Nel 2015 vengono presentate 3 proposte di legge che riguardano in toto o in parte il tema della nostra campagna.

Con il rinnovo del parlamento, il processo riprende sulla base di 3 nuove proposte di ddl che sarebbero poi confluite in una di sintesi, che sarà definitivamente approvata dalla Camera dei

deputati e trasferita al Senato per la sua approvazione definitiva, che purtroppo non avverrà per la fine anticipata della legislatura.

Perché un quadro normativo nazionale a supporto dell'agricoltura contadina. Malgrado la capacità di resistenza delle piccole aziende agricole, queste debbono confrontarsi con un sistema concorrenziale che le penalizzano pesantemente. La riduzione delle piccole aziende negli ultimi 38 anni è stata drammatica ma le 900.000 che restano sono ancora circa l'80% del totale delle aziende.

La svolta ecologica dell'agricoltura italiana passa necessariamente attraverso l'azione delle aziende contadine che – resistendo alla concorrenza “sleale” delle politiche pubbliche e delle grandi aziende e di chi le rappresenta – hanno strutturalmente gli elementi per una svolta radicale verso la sostenibilità agroecologica.

Le aziende agricole di piccola dimensione economica (entro i 15.000 euro di fatturato) pur subendo la crisi economica generale che ha ridotto all'osso il reddito del lavoro del conduttore/trice, hanno saputo e sanno ammortizzare meglio ed in modo più duraturo la volatilità del mercato e dell'economia rispetto alle società agricole e alle aziende di grande o grandissima dimensione, come hanno ben dimostrato nel periodo in cui la crisi COVID è stata più grave.

Il cibo di qualità resta appannaggio quasi esclusivo delle classi alte della società mentre il mercato degli alimenti riceve continue spinte ad una sua sempre più ampia segmentazione.

Il recente dramma del dissesto idrogeologico, i morti a cui va sempre il nostro pensiero, sta lì a testimoniare come un'agricoltura altamente industrializzata è incapace di fare i conti con il cambiamento climatico ed adattarsi o combatterlo.

Sviluppo agricolo e crescita economica vengono ancora intesi in termini incompatibili con il mantenimento dell'agricoltura contadina la cui sparizione viene considerata ineluttabile, come un parametro del progresso e della modernità. Tali concezioni trovano la loro espressione sul terreno sociale, in una visione del contadino non come soggetto economico ma come un residuo votato al mantenimento di se stesso, decorazione del paesaggio o del folklore

Le piccole e medie aziende agricole che, malgrado tutto, hanno saputo resistere, hanno fatto scelte produttive originali proprio intorno ad un diverso concetto di qualità, come il biologico ed il socialmente giusto, hanno usufruito in modo proporzionalmente insignificante dei denari pubblici dovendo comunque contrastare la concorrenza sleale di quanti, pochi, si sono avvantaggiati effettivamente dei fondi pubblici.

L'agricoltura contadina rafforza l'economia locale. Riteniamo che il futuro della produzione agricola debba necessariamente essere caratterizzato da produzioni di qualità e consumi di qualità che in modo progressivo e dinamico, anche attraverso un radicale cambiamento della legislazione e delle abitudini alimentari, riconquistano spazi crescenti nei consumi di massa a prezzi accessibili per tutti i consumatori ed a costi di produzione che lascino un margine sufficiente a garantire un compenso degno al lavoro del contadino.

Abbiamo necessità di politiche pubbliche e quadri normativi specifici che siano basati sui sistemi produttivi, economici, culturali e sociali propri dell'agricoltura contadina, riconoscendo il carattere “plurale” dell'agricoltura italiana, perché “noi non fabbrichiamo cibo, noi lo produciamo

**Riteniamo che l'approvazione definitiva del ddl nella stesura qui in discussione sia un segnale incoraggiante verso chi ha continuato a fornire la maggior parte del cibo che gli italiani trovano a disposizione nel mercato interno.**



### **Ripercorriamo qui il percorso di una proposta di legge che ha un'origine non comune.**

Il 17 gennaio 2009 fu avviata la “Campagna popolare per il riconoscimento dei contadini e per liberare il loro lavoro dalla burocrazia” (comunicato stampa 2009), tra i rappresentanti delle prime organizzazioni promotrici e contitolari dell’iniziativa: Associazione Antica Terra Gentile (Lessinia), Associazione nazionale Civiltà Contadina, Associazione Consorzio della Quarantina (Liguria), Rete Corrispondenze Informazioni Rurali, Rete Bioregionale Italiana. Primi sostenitori furono il collettivo Critical Wine di Genova e la rete Ruralpina. Il gruppo delle associazioni promotrici avvia una petizione con raccolta firme dal 2009 che ha portato a un aumento dei promotori e sostenitori dell’iniziativa e si sono avuti i primi contatti col ministero dell’agricoltura.

Nel 2010 è stato elaborato un primo testo che trasformava in proposta di legge i contenuti della petizione. Cambio di ministri e di governi hanno interrotto gli sviluppi della nostra iniziativa in ambito ministeriale e si sono cercate strade alternative che hanno portato nel 2013 alla stesura delle nuove Linee Guida (vedi Comunicato e Linee Guida), presentate in Parlamento il 10 ottobre 2013.

Nel 2014 la FAO proclama l’anno internazionale dell’agricoltura familiare e contadina. A fine gennaio, l’editrice AAM Terranuova avvia un’ulteriore petizione on line per raccogliere firme a sostegno della campagna per l’agricoltura contadina. Nei mesi seguenti del 2014 vengono svolti vari eventi sul territorio nazionale grazie a un comitato di associazioni che si è appositamente costituito e che, oltre a quelle aderenti alla campagna ha visto la partecipazione di altre associazioni e di ONG che operano in vari paesi. Alcuni parlamentari di vari schieramenti politici manifestano interesse per l’agricoltura contadina.

Nel 2015 vengono presentate 3 proposte di legge che riguardano in toto o in parte il tema della nostra campagna. In ottobre, inizia l’esame in Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati della proposta di legge sull’agricoltura contadina depositata dall’On. Zaccagnini (SEL), prima proposta depositata.

Con il rinnovo del parlamento, il processo riprende sulla base di 3 nuove proposte di ddl che sarebbero poi confluite in una di sintesi, che sarà definitivamente approvata dalla Camera dei deputati e trasferita al Senato per la sua approvazione definitiva, che purtroppo non avverrà per la fine anticipata della legislatura.





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PERUGIA




---

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**Tavola rotonda**  
**La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini**  
**e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali**

**10 maggio 2019 ore 10:00 - 13:00 - Aula 11**  
 via A. Pascoli 33 – Perugia

---

**Saluti istituzionali:**  
 Giovanni Marini (*Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza*)

**Introduce:**  
 Simone Vezzani (*Prof. di Diritto dell'Unione Europea, Università di Perugia*)

**Interventi:**  
 Nuovi diritti per nuove forme di ruralità  
 Lorenza Paoloni (*Prof. di Diritto agrario, Università del Molise*)

I diritti dei contadini nel prisma dei beni comuni  
 Maria Rosaria Marella (*Prof. di Diritto civile, Università di Perugia*)

Diritto all'acqua  
 Alessandra Lanciotti (*Prof. di Diritto internazionale, Università di Perugia*)

Diritti dei contadini e diritto internazionale degli investimenti  
 Pia Acconci (*Prof. di Diritto internazionale, Università di Teramo*)

*Derechos campesinos e derechos indígenas* nella prospettiva latino americana  
 Ferdinando Treggiari (*Prof. di Storia del Diritto medievale e moderno, Università di Perugia*)

*Farmers' Rights*: un contributo effettivo alla salvaguardia della biodiversità nelle comunità rurali locali e indigene  
 Mario Marino (*funzionario della FAO*)

Ruolo del movimento contadino nel negoziato e ragioni dell'astensione dei Paesi europei  
 Antonio Onorati (*membro ARI - Coordinamento europeo Via Campesina*)

---

Organizzazione e informazioni: Dott.ssa Sabrina Brizioli, [sabrina.brizioli@studenti.unipg.it](mailto:sabrina.brizioli@studenti.unipg.it)



## Perché un quadro normativo nazionale a supporto dell'agricoltura contadina.

Citeremo per intero come utile riferimento, quello che scrive l'ISTAT a commento dei primi dati del censimento 2020. “Aziende agricole di maggiori dimensioni più colpite dalla crisi pandemica. La dimensione aziendale ha rappresentato un fattore discriminante per la resilienza delle aziende agricole. Considerando la dimensione in termini di manodopera, la percentuale di aziende con almeno 10 ULA che hanno dichiarato effetti dalla pandemia è stata del 58,8%, **cinque volte più alta rispetto a quella rilevata per le aziende più piccole, fino a 1 ULA (11,6%)...**”.

Malgrado la capacità di resistenza delle piccole aziende agricole, queste debbono confrontarsi con un sistema concorrenziale che le penalizza pesantemente.

La riduzione delle piccole aziende negli ultimi 38 anni è stata drammatica ma **le 900.000 che restano sono ancora circa l'80%** del totale delle aziende. Queste sopravvivono e resistono riorganizzando la produzione (diversificazione degli assetti produttivi) ed il legame con la società (costruzione di forme alternative di commercio dei beni alimentari) in modo da aumentare la propria autonomia. Elementi di questa costruzione sono “lavorare con la natura e non contro di lei”, centralità del lavoro e scarsa capitalizzazione, gestione dinamica della biodiversità coltivata e sistemi sementieri contadini (case delle sementi e nuovi quadri normativi), resistenza ed adattamento ai cambiamenti climatici, dignità del lavoro. La svolta ecologica dell'agricoltura

italiana passa necessariamente attraverso l'azione delle aziende contadine che – resistendo alla concorrenza “sleale” delle politiche pubbliche e delle grandi aziende e di chi le rappresenta – hanno strutturalmente gli elementi per una svolta radicale verso la sostenibilità agroecologica.

Nel 2020, il **93,5% delle aziende agricole è gestito nella forma di azienda individuale o familiare**. Tale quota è in leggera diminuzione rispetto al 2010 (96,1%) mentre nel decennio aumenta l'incidenza relativa delle società di persone (da 2,9% a 4,8%), delle società di capitali (da 0,5% a 1%) e in misura lieve anche delle “altre” forme giuridiche (da 0,1% a 0,2%). Le aziende individuali o familiari, pur continuando a rappresentare il profilo giuridico ampiamente più diffuso nell'agricoltura italiana, sono le uniche in chiara flessione rispetto al 2010 mentre crescono tutte le altre forme giuridiche.

La minore incidenza delle aziende individuali o familiari in termini di superfici deriva dalla loro dimensione media (8,6 ettari di SAU nel 2020), molto più bassa rispetto a quella delle società di persone (41,6 ettari) e di capitali (41,5).

La dimensione fisica aziendale è una gravissima limitazione. Infatti, a fronte della diminuzione generale del 30% di aziende agricole riscontrato tra il 2010 e il 2020, la tendenza alla riduzione decresce al crescere della classe di SAU, passando dal **-51,2% per le aziende agricole con meno di un ettaro al -3,4% per le aziende con superficie tra 20 e 29,99 ettari**. Aumentano, invece, le aziende agricole con almeno 30 ettari di SAU, in particolare quelle più grandi (**almeno 100 ettari, +17,7%**).

La flessione media registrata per il complesso delle aziende trova riscontro nell'intera Penisola. Infatti, tra il 2020 e il 2010 il numero di aziende agricole scende di almeno il 22,6% (il caso della Sardegna) in tutte le regioni, ad eccezione delle province autonome di Bolzano/Bozen (-1,1%) e di Trento (-13,4%) e della Lombardia (-13,7%). Il calo più deciso si registra però in Campania (-42,0%). Nel decennio la riduzione del numero di aziende è maggiore nel Sud (-33%) e nelle Isole (-32,4%) mentre nelle altre ripartizioni geografiche si attesta sotto la media nazionale.

Per quanto riguarda la **manodopera familiare**, nel 2020 il numero di persone risulta dimezzato rispetto a dieci anni prima, a fronte di una diminuzione di aziende di circa il 30%. Per contro, aumenta significativamente il tempo di lavoro dedicato: **il numero di giornate di lavoro standard pro-capite è passato da 69 nel 2010 a 100 nel 2020. Aumenta l'intensità di lavoro di chi lavora nell'agricoltura contadina**.

Le aziende agricole di piccola dimensione economica (entro i 15.000 euro di fatturato) pur subendo la crisi economica generale che ha ridotto all'osso il reddito del lavoro del conduttore/trice, hanno saputo e sanno ammortizzare meglio ed in modo più duraturo la volatilità del mercato e dell'economia rispetto alle società agricole e alle aziende di grande o grandissima dimensione, come hanno ben dimostrato nel periodo in cui la crisi COVID è stata più grave. Secondo i dati di EUROSTAT – anche se vecchi – le aziende agricole italiane con un risultato produttivo **inferiore ai 25.000€ occupavano su base regolare oltre 726.000 ULA**. Solo per un confronto, le aziende con una dimensione economica **superiore ai 500.000€ sono poco più di 10.000 in Italia** su un totale di 1.145.000 aziende (EUROSTAT) ed occupano **poco più di 60.000 ULA**. **Le aziende di piccola dimensione – e l'economia specifica che le contraddistingue - producono valore aggiunto con più efficacia e, quindi, offrono un baluardo all'erosione delle forze di lavoro in agricoltura e nei territori rurali malgrado l'assenza di appropriate e specifiche politiche di sostegno**.

Ricordiamo che oggi, nel nostro quotidiano, il lavoro dei campi (come si diceva una volta) occupa ancora più di tre milioni di persone che vivono nel nostro paese. Donne ed uomini che investono il proprio lavoro per produrre il reddito che dà loro da vivere, così facendo riempiono i nostri e gli altrui piatti di “cibo”. Certo, c’è parte di “imprenditori agricoli” che investono il loro capitale in agricoltura per ottenerne profitto, ma questi non vanno confusi con chi investe solo il proprio lavoro e quello dei propri familiari.

Per molto tempo, il termine agricoltore ha avuto una connotazione più consona, più professionale, che evocava l’immagine di un capo d’impresa, mentre quello di contadino veniva percepito come spregiativo ed arcaico. Tanto è vero, che perfino la vigente legislazione italiana sulla materia continua a proporre un “itinerario di sviluppo” per la trasformazione dei contadini in agricoltori e quindi in imprenditori agricoli.

Oggi – sotto la pressione della crisi dell’agricoltura industriale che ha bisogno di continui interventi di supporto finanziario e con l’accresciuta attenzione alla qualità degli alimenti - anche il mercato usa il termine *contadino* per accreditare un’immagine positiva dei prodotti agricoli.

Riteniamo necessario utilizzare questo “termine” nella sua natura distinta e separata all’interno del settore agricolo in quanto aiuta a meglio interpretare il confronto in atto fra i modelli - o come si usa dire, i paradigmi - agricoli oggi esistenti ed ad evidenziarne la differente matrice culturale ed il diverso impatto sociale ed ambientale. Come lavoratori e come parte integrante di quei processi naturali che danno vita alla produzione agricola, i contadini vogliono agire in prima persona per uscire dalla subalternità che si trasciniamo dietro ancora più presente ora nel tempo della globalizzazione e dell’assimilazione tra sviluppo, modernità e civiltà.

### **Cibo e consumatori. Accedere al cibo non ha niente di scontato nel nostro Paese.**

Durante questa crisi che stenta a trovare una qualche via di uscita, a causa della contrazione dei redditi, la quota dei consumi alimentari è diminuita, malgrado le tesi sulla natura della domanda alimentare. Le categorie di reddito meno abbienti hanno registrato la riduzione più forte. La domanda per altre categorie di beni è stata più rigida rispetto alla contrazione del reddito. Alcuni sostengono che “... L’ampiezza e la varietà dell’offerta di prodotti alimentari ha permesso di cogliere più facilmente opportunità di risparmio...”. Tesi poco convincente quando sappiamo che il 10% della nostra popolazione più povera ha un reddito medio 25 volte più ridotto del 10% più ricco del paese. (ISTAT, 2023)

A seguito della lunga crisi economica che colpisce il nostro paese in modo più grave che altri paesi cosiddetti sviluppati, è facile constatare come l’alimentazione stia assumendo sempre più alcune caratteristiche di un “bene di lusso”. Nella realtà, quello che sta succedendo è che – in mancanza di una ripresa effettiva dell’economia e quindi della capacità di spesa della parte della popolazione che più soffre dell’impatto della crisi prolungata – c’è un continuo spostamento nel mercato dell’alimentazione verso una concorrenza basata sulla riduzione dei prezzi (“offerte d’acquisto tutte basate su forti sconti) e quindi sulla riduzione della qualità degli alimenti. Il cibo di qualità resta appannaggio quasi esclusivo delle classi alte della società mentre il mercato degli alimenti riceve continue spinte ad una sua sempre più ampia segmentazione basata - appunto – sull’immaginario, in particolar modo sostituendo le qualità intrinseche di materie prime alimentari prodotte in modo agroecologico con qualità dichiarate “salutistiche” o “senza “qualcosa o “del contadino”. Un immaginario interamente dominato dal potere di mercato.



## Le politiche pubbliche

Ci si può chiedere se le politiche pubbliche in qualche modo hanno favorito la capacità di resistenza delle piccole aziende contadine. Al contrario, possiamo rilevare facilmente quanto di negativo abbia prodotto, a livello nazionale, sia la mancanza di una strategia di politica agraria che una pervicace volontà di improvvisare - di volta in volta - iniziative per rispondere ad emergenze, vere o false che fossero, animate da interessi di piccoli gruppi di aziende agricole e industriali. Il recente dramma del dissesto idrogeologico, i morti a cui va sempre il nostro pensiero, sta lì a testimoniare come un'agricoltura altamente industrializzata è incapace di fare i conti con il cambiamento climatico ed adattarsi o combatterlo.

Basta scorrere la mole di leggi e leggine o verificare nel profondo l'impianto dei Piani Sviluppo Rurale (PSR) per rendersi conto che la mancanza di progettazione complessiva - meglio - di un progetto di politica pubblica per lo sviluppo dell'agricoltura e dei territori rurali si è via via trasformato in un danno verso quanti, con le loro energie, tentano di restare attivi in agricoltura.

La cristallizzazione di interessi particolari, che hanno spesso trovato un forte ascolto nelle organizzazioni professionali maggioritarie, ha creato squilibri nell'insieme dei dispositivi amministrativi da cui, comunque, oggi siamo obbligati a partire.

Elementi di prova del funzionamento economicamente, oltre che socialmente ed ecologicamente, insostenibile dell'agricoltura industriale ce li offrono dati pubblicati nel 2017 da EUROSTAT.

Più le aziende agricole sono industrializzate, con forte capitalizzazione e più dipendono dalle forniture degli input industriali, i cosiddetti consumi intermedi. Questi per la UE (28) pesano per il 60,2% del valore totale della produzione agricola, per la Francia il 63,6 %, per la Germania il 73,5 %, per l'Italia il 43,2 %, per la Spagna il 45,5 %, per il Regno Unito il 65,2 %, per i Paesi Bassi il 61,8 %.

Detto diversamente per 100 euro di grano prodotto in Germania, 75 vanno per pagare le industrie che hanno fornito gli input produttivi. Confrontiamo questi dati con il valore dell'aiuto pubblico fornito alle aziende agricole. I contributi alla produzione del settore agricolo, che a livello europeo nel 2016 ammontavano a 52 miliardi in totale, vengono tanto dalle amministrazioni pubbliche nazionali che dalla Ue. Considerando gli importi assoluti, la Francia è al primo posto con 8,3 miliardi, seguita dalla Germania con 6,7 e dalla Spagna con 5,8; segue l'Italia con 4,8 miliardi. Tali contributi rappresentano quasi il 50% del valore aggiunto del settore in Germania, il 40,4% nel Regno Unito, il 32,4% in Francia e solo il 16% in Italia. Cioè, per un'azienda agricola tedesca, la metà del compenso per i fattori produttivi, cioè il reddito dell'agricoltore, è pagato da fondi pubblici. **Se venisse meno questo fondamentale apporto di denaro pubblico, questo modello di aziende crollerebbe.**

Malgrado il dato oggettivo appena riportato, sviluppo agricolo e crescita economica vengono ancora intesi in termini incompatibili con il mantenimento dell'agricoltura contadina la cui sparizione viene considerata ineluttabile, come un parametro del progresso e della modernità. Tali concezioni trovano la loro espressione sul terreno sociale, in una visione del contadino non come soggetto economico ma come un residuo votato al mantenimento di se stesso, decorazione del paesaggio o del folklore. L'agricoltura che va in una direzione diversa da quella industriale non viene intercettata dalla comunicazione – e tanto meno dalle leggi (vedi il blocco sulla legge per l'agricoltura contadina) - ed emerge solo come caso individuale di riuscita di neo rurali giovani che provengono da altri sistemi sociali. Viene così cancellato il valore della storia corale, dell'azione e della condizione collettiva.

### **Quando il cibo diventa un lusso.**

Le piccole e medie aziende agricole che, malgrado tutto, hanno saputo resistere, hanno fatto scelte produttive originali proprio intorno ad un diverso concetto di qualità, come il biologico ed il socialmente giusto, hanno usufruito in modo proporzionalmente insignificante dei denari pubblici dovendo comunque contrastare la concorrenza sleale di quanti, pochi, si sono avvantaggiati effettivamente dei fondi pubblici.

Evidentemente i prodotti locali e di qualità propri della nostra tradizione hanno necessità di una politica di sviluppo capace di dar loro una durevole tenuta economica (legge n.30/2022). Non li consideriamo né residui culturali, né subalterni prodotti di nicchia per un consumo d'élite che, anche se può strappare prezzi molto elevati, comunque non assorbe una possibile crescente produzione. Rifiutiamo l'idea che prodotti cosiddetti tradizionali, debitamente impacchettati da un marketing lussuoso, debbano avere un limitato mercato a prezzi elevati. Al contrario, riteniamo che il futuro della produzione agricola debba necessariamente essere caratterizzato da produzioni di qualità e consumi di qualità che in modo progressivo e dinamico, **anche attraverso un radicale cambiamento della legislazione** e delle abitudini alimentari, riconquistano spazi crescenti nei consumi di massa a prezzi accessibili per tutti i consumatori ed a costi di produzione che lascino un margine sufficiente a garantire un compenso degno al lavoro del contadino.

Per questo non si può proporre ai contadini di diventare dei semplici “giardinieri della natura”, non si può pensare di avere una politica pubblica aggressiva da un lato tentando di mettere in atto delle misure di riparazione sull'altro. Non si può, inoltre, pensare che ci sia una quota di aziende che realizza un prodotto di massa per il mercato, mentre la restante ha esclusivamente il ruolo di sentinella della natura, nonché di fornitrice di quei servizi ricreativi, di welfare (agricoltura

“sociale”) o dei quei prodotti di qualità accessibili solo alla ristretta élite che se li può permettere.

**Per le organizzazioni interessate alla promozione dell'agricoltura contadina è importante ottenere il riconoscimento sociale ed economico del ruolo indispensabile del lavoro nei campi per la produzione di cibo e del suo agire collettivo;** del lavoro agricolo fondamentale per il mantenimento di comunità rurali attive, attrattive e diversificate; **del valore culturale dell'attività agricola e della sua capacità di prevenire la desertificazione sociale e l'esodo verso le aree urbane.** Occorre costruire gli strumenti giuridici per garantire l'accesso alla terra per i pastori, i braccianti, contadini con poca terra, per aziende contadine limitate nello spazio di gestione delle rotazioni e dei piani di riconversione ecologica. Occorre inoltre garantire il mantenimento del controllo sull'uso della terra da parte dell'agricoltura contadina rompendo l'attuale distribuzione della terra stessa. L'autonomia di un proprio, diverso, approccio all'economia e al rapporto dell'uomo con la natura diventa così un diritto irrinunciabile e strettamente connesso all'accesso alla terra, la base di una efficace riforma della politica agricola.

L'agricoltura contadina, con la sua propria struttura e la difesa di un suo autonomo spazio economico, sociale e culturale deve affrontare la finanza pubblica e privata, le difficoltà legate all'accesso alla terra, all'accesso al mercato, all'organizzazione del lavoro e alla continua evoluzione dell'agroalimentare nazionale. L'agricoltura contadina rafforza l'economia locale dove – per noi – “locale” può significare cose diverse in contesti diversi. A volte si riferisce alla gamma di attività quotidiane, in altre si riferisce all'economia nazionale, in contrasto con l'internazionale, spesso significa l'economia regionale con collegamenti urbano-rurali. “Locale” non è semplicemente un concetto geografico, ma è un concetto che combina le dimensioni geografiche, economiche, sociali e culturali in una matrice complessa, matrice che è alla base dell'innovazione necessaria all'interno delle aziende contadine. Così lo leggiamo nella proposta di legge che è oggi in discussione.

Da ultimo, come già ricordato, la “Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali” si caratterizza, *“senza ombra di dubbio, per aver dato una nuova centralità sul piano giuridico internazionale alla figura del «contadino», mai del tutto scomparsa nelle realtà rurali ma sempre più emarginata dal lessico specialistico e soprattutto sovente abbinata ad una concezione ancestrale, medievale, fuori dal tempo che simboleggia, peraltro, anche la subordinazione sociale e politica che spesso vive questo soggetto in molte parti del mondo”*.

Per questo abbiamo necessità di politiche pubbliche e quadri normativi specifici che siano basati sui sistemi produttivi, economici, culturali e sociali propri dell'agricoltura contadina, riconoscendo il carattere **“plurale” dell'agricoltura italiana, perché “noi non fabbrichiamo cibo, noi lo produciamo”**.

## **IN CONCLUSIONE**

Riteniamo che l'approvazione definitiva del ddl sia un segnale incoraggiante verso chi ha continuato a fornire la maggior parte del cibo che gli italiani trovano a disposizione nel mercato interno, chi – lavorando su terre difficili - ne salvaguarda il sistema idrogeologico e previene la sua desertificazione, chi – pur avendo a disposizione magari solo due ettari di terra – riesce ancora a produrre un reddito per la sua famiglia; chi, spesso donne, con ingegnosità e competenza trasforma i prodotti della propria azienda in uno dei tanti prodotti d'eccellenza che la stessa UE ci riconosce. Contadine e contadini di questo paese, insomma.

### In particolare:

- L'assetto del nostro territorio richiede **una presenza molto diffusa di** aziende agricole e questo è possibile solo se il numero delle aziende di piccola e media dimensione non solo si stabilizza ma potenzialmente abbia la possibilità di crescere;
- La diversità di sistemi produttivi agricoli (contadino e industriale) **deve favorire un riequilibrio dell'uso della terra nel nostro Paese evitando la concentrazione** dell'agricoltura ultra specializzata (onnivora in energie, chimica ed acqua) in alcune parti del paese relegando l'agricoltura di piccola scala, intensiva in lavoro ed economa per necessità e scelta, nelle zone agricole più svantaggiate e povere
- **Le leggi esistenti sulla materia** (produzioni locali, leggi relative alla fiscalità, leggi relative alla definizione giuridica di imprenditore agricolo, etc) sono estremamente disperse, spesso contraddittorie e di scarsa o nulla utilità per sostenere un modello agricolo – quello contadino, come definito nella proposta di legge in discussione - che ha caratteristiche specifiche utili per l'intera società.
- Noi **non chiediamo privilegi** per un piccolo gruppo sociale, chiediamo politiche positive per contrastare la concorrenza sleale da parte di quel modello agricolo che – pur essendo assolutamente minoritario in termini di capacità produttive globali, numero di addetti e numero di aziende – riceve la quasi totalità del supporto pubblico sia della PAC che del finanziamento nazionale e regionale.



## **Alcuni commenti alla proposta di legge in discussione.**

Sappiamo, da alcuni interventi proposti nelle audizioni che ci hanno preceduto, che vengono sollevate perplessità rispetto alla figura dell'“azienda contadina” e dell' “impresa agricola”, qualificando la prima come un'attività ricreativa, quindi non economica - ma quello che abbiamo citato in premessa dimostra esattamente il contrario – e la seconda come la forma che racchiude l'intero sistema agricolo nazionale. Su questo punto un contributo fondamentale è dato da un:

“PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - L'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina ... gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. ...”.

Come si vede con chiarezza continua ad esistere – come giusto che sia – **una differenza tra “il coltivatore diretto” (cioè il contadino) e “l'imprenditore agricolo”**: il primo investe il suo lavoro e quello della sua “famiglia” per ottenere dalle attività di produzione agricole che esercita un reddito (in media di molto inferiore ad un reddito operaio) come remunerazione del proprio lavoro; il secondo investe dei capitali (di sua proprietà ma anche di azionisti o terzi) in attività agricole per ottenere una remunerazione dei capitali investiti. Le modalità con cui è organizzata la produzione, i sistemi colturali, spesso la localizzazione, l'organizzazione del lavoro, il peso dei costi fissi e degli investimenti, differiscono - nella realtà del nostro paese - in modo estremamente sostanziale tra i due modelli.

Confermiamo l'assoluto rispetto dei lavori del Parlamento e delle sue competenze, vorremmo comunque avanzare alcune considerazioni sulle proposte che sono in discussione, **ricordando che il testo così come proposto merita la vostra approvazione e ci auguriamo anche quella del Senato.**

In generale riteniamo che occorra che il nuovo quadro normativo contenga gli elementi fondamentali che sono propri e necessari per inquadrare l'agricoltura contadina e le sue caratteristiche specifiche favorendone la transizione verso modelli agroecologici di produzione, fondamentali per contrastare il cambio climatico e produrre i necessari cambiamenti utili ad adattare la produzione agricola ai cambiamenti che già si vanno producendo. Riteniamo che questo rientri perfettamente nei presupposti delle politiche decise dai paesi membri dell'UE come “F2F – dai campi al piatto”.

Come detto poco sopra, non intendiamo creare aree di privilegio per alcune aziende agricole, per questo riteniamo fondamentale che l'Art. 2. (Definizioni) venga letto come una condizione unica e completa che le aziende agricole debbono rispettare per potere essere ammesse nel registro delle aziende contadine. I criteri sono volutamente restrittivi e rigorosi poiché **riteniamo che l'impegno per un diverso modello di produzione debba essere assunto con fermezza e capacità.**

Solo un piccolo chiarimento relativamente alla possibilità di costituire “consorzi agrari”. Ricordiamo che: “un consorzio agrario è un consorzio di agricoltori, costituiti in forma di società cooperativa, su base provinciale o interprovinciale, per la fornitura di beni o servizi utili per

l'attività imprenditoriale agricola o per la commercializzazione delle loro produzioni". In particolare come stabilito da "MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI - Art. 1. (Natura giuridica ed abrogazione di norme): 1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.". Questa possibilità non è esclusiva di alcune forme di organizzazioni ma detta le condizioni per quanti volessero costituirsi in consorzi agrari.

In termini di facilitazione e semplificazione delle difficoltà che le aziende contadine, più di altre tipologie di aziende, incontrano riteniamo che l'Art. 4. (*Semplificazione delle norme in materia di Produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina*) non solo raggruppa utilmente disposizioni esistenti disperse in molti differenti quadri giuridici ma ne chiarisce il senso facendole più esattamente corrispondere alla realtà che ogni giorno vivono migliaia di piccole aziende agricole del nostro paese.

Di particolare rilevanza sono per noi gli articoli 6, 7 ed 8 poiché è urgente l'identificazione di modalità che favoriscano l'accesso a l'uso della terra per la creazione di nuove entità produttive contadine, singole o associate, in particolare ad opera di giovani e di donne. Occorre – a nostro giudizio – dare indicazioni alle amministrazioni pubbliche che detengono o possono disporre di terreni agricoli da assegnare secondo criteri dettagliati nella legge, anche prevedendo un intervento diretto dello stato qualora le amministrazioni locali non ottemperassero. Abbiamo, come i Commissari sicuramente sanno, leggi vecchie di 45 anni mai applicate ed iniziative inidonee con la pretesa di favorire l'accesso alla terra per i giovani; queste esperienze ci convincono a chiedere con forza una normativa all'interno del quadro normativo in discussione. Ribadiamo ancora una volta che consideriamo inaccettabile che si prefiguri la vendita di terre pubbliche con la giustificazione di favorire l'accesso alla terra per i nuovi contadini o agricoltori. Insistiamo che quello che **deve essere sostenuto è l'accesso all'uso della terra a fini agricoli e questo non comporta necessariamente il trasferimento del titolo di proprietà.**

Per quanto concerne le modalità di gestione, singola o associata, delle terre che si rendessero disponibili, riteniamo che si debba **assolutamente salvaguardare la natura agricola contadina** dei soggetti gestori evitando la confusione con altri soggetti, lasciando alle amministrazioni pubbliche la responsabilità del monitoraggio e del controllo per evitare abusi facilmente prevedibili.



Roma, 13 giugno 2023

## XIX Legislatura

### Camera dei deputati – Commissione XIII Agricoltura

Oggetto: **audizione del 7 giugno 2023** sulla proposta di legge **AC 165** recante *“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina”*.

\* \* \*

Facendo seguito a quanto esplicitato in occasione dell'audizione in oggetto, si riportano di seguito talune valutazioni sul testo della proposta di legge AC 165 *“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina”*.

Si ribadisce, innanzitutto, che gli interventi normativi volti alla valorizzazione delle imprese agricole di piccole dimensioni devono essere accolti positivamente, qualora rappresentino occasione di crescita per i soggetti cui si riferiscono.

Naturalmente le innovazioni normative attinenti all'attività di impresa, al fine di manifestare effetti apprezzabili in termini di espansione delle potenzialità imprenditoriali, devono necessariamente risultare congruenti rispetto al quadro ordinamentale nel quale andranno ad inserirsi e ciò al fine di scongiurare qualsivoglia aporia.

Pertanto, sempre al fine di fornire un contributo propositivo e costruttivo, è necessario, in primo luogo, evidenziare la genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e delle finalità del disegno di legge (*promozione dell'agroecologia e della gestione sostenibile del suolo, valorizzazione delle diversità nell'agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate; contrasto allo spopolamento delle aree rurali interne e montane; conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, alla qualità delle*

*produzioni agricole, al rispetto e alla protezione del suolo*) in relazione ai quali sono prospettabili non poche incertezze interpretative quanto, ad es., all'individuazione e differenziazione dell'ambito oggettivo dell'"agricoltura contadina" rispetto a quello onnicomprensivo – e tendenzialmente estensibile – afferente alle attività imprenditoriali agricole come definite dall'articolo 2135 cod. civ.

Quindi, senza entrare nel merito delle singole disposizioni non ci si può esimere dal mettere in risalto le principali incoerenze della proposta di legge in oggetto.

In particolare, al netto delle valutazioni circa l'opportunità tecnica di definire il fenomeno che ci occupa col sintagma "*agricoltura contadina*", si evidenzia che le finalità recate dall'articolo 1 sono quelle il cui perseguimento è proprio dell'impresa agricola *tout court*, come definita dall'articolo 2135 cod. civ. (si pensi, ad es., all'espletamento di un ruolo attivo nella protezione e tutela dell'ambiente).

È necessario, preliminarmente ed in via generale, proporre alla Commissione una riflessione in ordine all'utilizzo della locuzione "*aziende agricole contadine*". In effetti, anche se il linguaggio comunemente utilizzato tende a far coincidere il termine azienda con quello di impresa, è auspicabile che il Legislatore faccia propria l'accezione strettamente tecnico-giuridica di espressioni che possano assurgere a diritto positivo. Pertanto, a meno che la *ratio legis* sia proprio quella di incentrare la nuova disciplina sulla valorizzazione dei beni aziendali nella disponibilità dell'imprenditore – e non pare che sia così – è opportuno che si chiarisca che si intende regolamentare specifiche misure per le "*imprese agricole contadine*".

Inoltre, la proposta di legge suscita perplessità in ordine:

**1)** al coordinamento con la legislazione vigente di alcune delle disposizioni recanti il quadro definitivo dell'"agricoltura contadina" (ad es. la necessaria riconducibilità delle *aziende agricole contadine* nella "*disciplina del coltivatore diretto*", che non si comprende come possa verificarsi; la produzione di limitate quantità di beni agricoli e alimentari nei quali consisterebbe la produzione agricola contadina);

**2)** all'effettiva portata innovativa di talune disposizioni (ad es. in materia di modalità semplificate di esercizio della vendita diretta, già assoggettata ad un regime amministrativo del tutto semplificato) e

**3)** alla legittimità dell'intervento in esame tenuto conto del riparto materiale di competenze legislative nel vigente quadro costituzionale<sup>1</sup>. Tali rilevanti aspetti

---

<sup>1</sup> Si pensi alla tenuta del Registro delle aziende agricole contadine ed alla semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. Più in particolare, da una parte il legislatore statale interviene con una disciplina di dettaglio in una materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni; d'altra parte demanda alle Regioni e Province autonome un intervento in ambiti contigui all' "*ordinamento*

rendono palesemente difficoltosa l'individuazione di opzioni interpretative tali da armonizzare le disposizioni recate dal testo in oggetto con l'assetto ordinamentale vigente.

Si consideri, tra l'altro, che il principale aspetto innovativo attinente all'"*agricoltura contadina*" pare essere l'istituzione di una peculiare figura soggettiva – che si aggiunge al già ampio novero dei soggetti operanti in agricoltura – definita "*agricoltore contadino*" e contraddistinta dallo svolgimento di un'attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i principi previsti dalle lettere b) e d) dell'articolo 2, comma 1, della proposta (ovvero praticando modelli di produzione agroecologici e trasformando le materie prime prodotte nell'azienda, anche con strumenti, prodotti e metodologie tradizionali di uso locale, privilegiando forme di economia solidale e partecipata).

A tale soggetto, diverso dall' "*azienda agricola contadina*" e di natura non imprenditoriale, si applicherebbero norme premiali, di sostegno e di semplificazione recate dalla proposta di legge e che sono essenzialmente orientate a soggetti esercenti attività di impresa.

Non può, quindi, essere sottaciuto il rischio che un'interpretazione delle proposte normative di cui ci occupiamo – considerate in un'ottica di specialità e di mera successione temporale – potrebbe comportare la prevalenza delle disposizioni sull'"*agricoltura contadina*" rispetto agli istituti generali del diritto dell'impresa agricola applicabili, come tali, anche alle imprese "*contadine*", ovvero di piccole dimensioni.

Considerazioni critiche possono essere mosse anche per le disposizioni recate dall'articolo 8 in tema di valorizzazione delle potenzialità del territorio. Tale proposta, infatti, non tiene conto che il tema del recupero di proprietà frammentate e dei terreni abbandonati è affrontato anche dal testo unico in materia di foreste, il quale a tali fini promuove la gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private.

Inoltre, si riprendono problematiche quali l'utilizzo di terreni abbandonati di cui alla legge n. 440 del 1978 senza prospettare alcuna soluzione innovativa. Tra l'altro non si tiene nella dovuta considerazione il fatto che più di una Regione è intervenuta in ambiti affini emanando leggi puntuali sulla "*banca della terra*" nonché in tema di

---

*civile*" di competenza esclusiva dello Stato (si pensi, ad es., ad un intervento legislativo regionale volto ad individuare "*le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione*" ovvero a normare le verifiche relative al rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura) che, oltre a finalità di tutela della salute sono un presidio a salvaguardia della concorrenza.

cosiddette associazioni fondiarie (ad es. Piemonte e Lombardia) cui l'articolo 8 sembra fare riferimento senza citarle.

L'articolo 8 risulta, inoltre, del tutto fuorviante nella parte in cui richiama la legge n. 141 del 2015 in tema di agricoltura sociale poiché induce a ritenere che detta legge abbia disciplinato una forma speciale di associazione con conseguente attribuzione di una sorta di qualificazione soggettiva "associativa". Viceversa, la legge 141 cit. si limita a prevedere che le attività di agricoltura sociale possano essere svolte "in associazione" e a tal riguardo il relativo decreto ministeriale attuativo ha chiarito che, per tali fini, i soggetti interessati possono ricorrere a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento civile.

\* \* \*

In conclusione, alla stregua degli esempi sopra riportati si ribadisce la convinzione che la definizione delle attività riconducibili a vario titolo al fenomeno dell'"agricoltura contadina" non possa prescindere da una necessaria omogeneità e compatibilità con i dettami di cui all'articolo 2135 cod. civ. ed alle successive disposizioni che hanno definito il nuovo "diritto dell'impresa agricola".

Conseguentemente, l'invito rivolto ai componenti di codesta rispettabile Commissione è quello di valutare nuovamente, ma in modo organico e generale, la congruità ed utilità dell'intervento legislativo di cui si è discusso, parametrandolo all'assetto ordinamentale vigente al fine di scongiurare probabili contraddittorietà interpretative ed applicative.



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

*“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE  
DELL’AGRICOLTURA CONTADINA”  
(AC 165)*

*CAMERA DEI DEPUTATI  
XIII Commissione permanente (Agricoltura)*

*Roma, 21 giugno 2023*

## **Premessa**

Confcommercio – Imprese per l'Italia ringrazia codesta Commissione della possibilità offerta di poter fornire, con la presente memoria, il punto di vista delle imprese della distribuzione e della ristorazione in merito al disegno di legge in oggetto.

Cogliamo, quindi, l'occasione non solo per condividere con la Commissione una valutazione sulle singole misure inserite nel provvedimento in esame, ma anche per fornire qualche riflessione più ampia sulle scelte che il legislatore è destinato ad operare.

Evidenziamo, infatti, come, negli ultimi anni, le facoltà riconosciute agli imprenditori agricoli per quanto riguarda la vendita diretta sono andate progressivamente ampliandosi, senza che, tuttavia, siano state predisposte adeguate cautele a salvaguardia della corretta applicazione delle norme.

Pertanto, pur se riteniamo condivisibile la scelta operata dal legislatore di promuovere l'agroecologia e di prevenire lo spopolamento delle zone marginali, anche mediante il recupero dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria, evidenziamo che tali attività devono poter contare anche sui canali di commercializzazione tradizionali, indispensabili per sostenere e rispondere alle necessità tipiche dell'agricoltura.

Sotto questo profilo, evidenziamo, quindi, che tanto più sarà chiara la normativa tanto più sarà facile evitare distorsioni del mercato destinate ad avere un impatto negativo sulle altre imprese che operano lungo la filiera alimentare.

Come si evince nella relazione illustrativa, il provvedimento in esame ha un contenuto analogo a quello del testo unificato delle proposte di legge (A.C. 1825 Cunial, A.C. 1968 Fornaro e A.C. 2905 Cenni), recanti disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina, il cui *iter* legislativo, iniziato nel corso della XVIII legislatura, non è stato concluso.

Posto quanto sopra, di seguito riportiamo alcune osservazioni elaborate sulla proposta di legge in esame, che la Confederazione ha già avuto modo di rappresentare, in altre analoghe iniziative legislative.

### ***Definizioni delle aziende agricole contadine (art. 2)***

L'articolo 2, comma 1, individua i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti.

In particolare, la lett. b) del comma 1 dell'articolo in commento, prevede che le aziende agricole contadine debbano favorire la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità, seguendo elevati *standard* di **benessere animale**.

Si segnala che, su quest'ultimo punto, il testo in esame nel richiamare l'attuazione di modelli volti a garantire il benessere animale, non richiama gli adempimenti richiesti dalle normative comunitarie e le indicazioni fornite su tale profili dal Ministero della salute.

A tal proposito, riteniamo che possa essere più funzionale all'obiettivo individuato che i relativi dati siano riportati sul sistema informatico veterinario aziendale c.d. *ClassyFarm*.

Questo sistema consente, infatti, la categorizzazione degli allevamenti attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi ad alcune aree di valutazione, tra cui anche quella del benessere animale.

Tale sistema utilizza ed elabora i dati raccolti dall'autorità competente durante lo svolgimento dei controlli ufficiali e quelli dell'autocontrollo resi disponibili dall'operatore attraverso il veterinario aziendale, così come prevede il Decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2017.

In sintesi, attraverso il sistema applicativo *ClassyFarm*, si possono raccogliere ed elaborare i dati provenienti da:

1. attività del controllo ufficiale;
2. sistemi informativi e banche dati in uso (BDN, SANAN, Ricetta elettronica, ecc.);
3. attività in autocontrollo dell'operatore.

Il sistema di reti di epidemio-sorveglianza, disciplinato dal Decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2017 è, infatti, finalizzato alla raccolta, gestione ed interscambio di dati ed informazioni tra l'operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità attraverso il Sistema *ClassyFarm* che utilizza il sistema informativo *Vetinfo*; il predetto applicativo è collegato alla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN).

Alla luce di quanto sopra riportato, riteniamo che tale sistema di raccolta delle informazioni debba trovare applicazione anche per le aziende agricole contadine che allevano animali destinati alla produzione di alimenti.

Sul punto, si rileva che il riferimento al benessere animale dovrebbe essere integrato, con una specifica, in cui si richiama espressamente la *check-list* prevista dal sistema *Classyfarm* per le varie specie animali (bovino, suino, ov-caprino, pollame); tale sistema viene, infatti, utilizzato a livello nazionale come punto di riferimento anche per la concessione dei premi previsti dalla Politica Agricola Comune.

Il disegno di legge contempla, inoltre, una serie di misure per favorire la vendita da parte delle aziende agricole contadine di prodotti provenienti da filiera corta.

In particolare **il comma 1, lett. e), dell'articolo 2**, dispone che le aziende agricole contadine possono produrre quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta, da svolgersi in ambito locale, ai consumatori finali ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs n. 198 del 2001.

Condividiamo la scelta operata dal legislatore, di richiamare la normativa che disciplina la vendita diretta. Riteniamo, infatti, che tale richiamo normativo, agevoli la corretta interpretazione della norma; per tale ragione riteniamo che anche il consumo immediato dei prodotti, consentito dalla norma, all'agricoltore contadino, debba rientrare sempre tra le attività contemplate dalla normativa di settore sopra richiamata.

La proposta di legge in esame, al comma 6 dell'articolo 2, prevede che alle aziende agricole contadine, venga riservata una quota di posteggi realizzati nei piccoli comuni per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 158 del 2017 (c.d. legge sui piccoli Comuni).

Sul punto, la Confederazione ritiene che la disposizione in commento non esplicitando a quali posteggi si debba far riferimento, nella sua estrema generalità, possa alimentare lacune interpretative relative alla corretta interpretazione del dettato normativo.

Per tale ragione la disposizione dovrebbe essere più esplicita facendo riferimento ai posteggi già riservati agli imprenditori agricoli.

Il successivo comma 7 dell'articolo in esame prevede, invece, che i Comuni possano riservare alle aziende agricole contadine esercenti la vendita diretta appositi **spazi all'interno dei mercati su aree pubbliche**.

Sul punto, la Confederazione ritiene che una riserva aggiuntiva di posteggi nei mercati su aree pubbliche, che sia dedicata alle aziende agricole contadine, altererebbe gravemente il rapporto con coloro che già che operano su area pubblica.

Posto quanto sopra, riteniamo che attribuire alle imprese agricole contadine attività aggiuntive a quelle già previste debba essere attentamente ponderato, onde evitare l'introduzione di misure che generino ulteriori disparità tra gli attori della filiera agroalimentare.

#### ***Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita di prodotti dell'agricoltura contadina (art. 4)***

L'articolo 4 della proposta introduce disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, le Regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Il comma 1, lett. a), del suddetto articolo** prevede che le Regioni e le Province autonome dettino la disciplina della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, anche, individuando i "limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) nn. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale".

Riteniamo che tale deroga debba essere soppressa in quanto non in linea con le indicazioni previste in ambito comunitario; inoltre si ritiene opportuno che la proposta debba individuare anche i requisiti necessari per avviare l'attività di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti da agricoltura contadina.

In particolare, si rileva, infatti, che il regolamento (CE) n. 852/2004, all'articolo 1, paragrafo 2, lett. c), espressamente esclude dal proprio campo di applicazione la sola fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, senza prevedere alcuna esenzione per i prodotti trasformati.

Stante, quindi, l'impossibilità di individuare simili deroghe nel diritto comunitario, e nell'ottica di assicurare un elevato livello di tutela della salute dei consumatori, riteniamo che sia necessario, come precedentemente precisato, espungere dal testo semplificazioni in materia di lavorazione e trasformazione non confortate da normativa comunitaria sopprimendo la lettera a).

Si rileva, inoltre, che qualsiasi variazione dell'attività già svolta dall'imprenditore agricolo, così come per l'attività di vendita diretta, deve essere assoggettata all'obbligo di aggiornamento della notifica sanitaria presentata al momento dell'avvio dell'attività. Il diritto dell'Unione stabilisce, infatti, che l'autorità sanitaria deve sempre disporre di informazioni aggiornate sugli stabilimenti degli operatori del settore alimentare e che le deve essere notificato "*qualsivoglia cambiamento significativo di attività*" (art. 6, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 852/2004).

Alla luce di quanto sopra espresso, appare evidente che quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 rappresenterebbe, pertanto, una variazione senza dubbio significativa nell'attività dell'impresa agricola, in particolare per la differente natura dei rischi igienico-sanitari che esse pongono nei confronti dei consumatori. Da questo punto di vista, si ritiene necessario che la proposta in esame confermi la linea della legge n. 30 del 2022 in materia di piccole produzioni locali.

Tale provvedimento prevede, infatti, che le attività siano identificate da un numero di registrazione "*rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda*" (art. 3, comma 1), come già stabilito dalle disposizioni adottate in materia dalla Regione Veneto (D.G.R. 11 agosto 2015, n. 1070). La disposizione prevede, a tal fine, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, siano definite le modalità di tale sopralluogo.

Si rileva, inoltre, che il **comma 1, lett. d), dell'articolo in esame**, relativo alla **semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina**, prevede che le Regioni e le Province autonome, individuino una nuova disciplina con modalità semplificate di esercizio della vendita diretta dei prodotti dell'agricoltura contadina, anche ai fini del rispetto delle **disposizioni in materia di etichettatura**.

Riteniamo sia necessario, al fine di evitare confusione, inserire nella lettera d) dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, un espresso richiamo normativo all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che già disciplina la vendita

diretta, nonché alle disposizioni concernenti l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti.

Una nuova formulazione, diversa da quella ad oggi prevista dal suddetto articolo 4 in materia di vendita diretta, potrebbe infatti rivelarsi controproducente, creando una sovrapposizione normativa che potrebbe generare ulteriori contrasti e difficoltà applicative e determinare maggiore confusione sia per il consumatore che per gli stessi organi di controllo.

Risulta, inoltre, a nostro avviso necessario integrare la disposizione specificando che i prodotti dell'agricoltura contadina, tra cui anche quelli sfusi, devono essere venduti nel rispetto delle disposizioni concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e dal decreto legislativo n. 231 del 2017 e dei requisiti relativi alla tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002.

In caso contrario, sarebbe estremamente difficile per l'organo di controllo accertare se il prodotto posto in vendita sia o meno rispondente alle prescrizioni normative.

**Il comma 1, lett. e), dell'articolo 4** individua le modalità di **organizzazione di corsi di formazione per la trasformazione e la somministrazione di alimenti e bevande** per i prodotti dell'agricoltura contadina.

Sul punto, si ritiene preferibile evitare l'attribuzione alle attività agricole contadine di facoltà nuove, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, che la normativa vigente ad oggi non consente agli imprenditori agricoli. È bene, infatti, ricordare che l'attività di somministrazione può essere svolta solo ed esclusivamente dai pubblici esercizi di cui alla legge n. 287 del 1991 e che, invece, alle imprese agricole, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, è consentita solo l'attività di vendita.

Quest'ultimo riferimento normativo - che, tra l'altro, disciplina la vendita diretta degli imprenditori agricoli - specifica, infatti, che: *"...nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario"* (art. 4, comma 8-bis).

Si evidenzia sul punto che, anche se negli ultimi anni sono state progressivamente ampliate le attività che possono essere svolte dalle imprese agricole, tra queste non è stata comunque ricompresa l'attività di somministrazione.

Con la proposta di legge in esame si attribuirebbe, invece, alle attività agricole contadine una facoltà totalmente nuova, che non potrebbe essere disgiunta dalla conseguente attribuzione di oneri corrispondenti a quelli ai quali sono assoggettati i pubblici esercizi.

Inoltre, si ritiene opportuno ricordare che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande implica un servizio di interesse pubblico, che presuppone per sua stessa natura

un congruo tempo di permanenza nei locali da parte dei consumatori, e che questa particolarità, insieme ad altre, giustifica l'imposizione da parte dell'ordinamento di peculiari adempimenti anche a garanzia dei clienti (a titolo meramente esemplificativo si fa riferimento all'obbligo dei servizi igienici, così come alla normativa sulla pubblica sicurezza e sorvegliabilità dei locali).

Riteniamo, pertanto, che sia necessario intervenire in modo da assicurare che l'attività di somministrazione resti una prerogativa dei pubblici esercizi, mentre agli agricoltori che svolgono un'attività agricola contadina si continui a riconoscere unicamente la facoltà di vendere i propri prodotti.

Inoltre, i corsi di formazione, oltre ad eliminare l'attività di somministrazione, dovrebbero contemplare anche la lavorazione, la preparazione, il confezionamento, il trasporto e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.

Il corso di formazione è, infatti, uno strumento indispensabile per poter valutare l'idoneità del personale che produce e vende i prodotti delle agricolture contadine.

Alla luce di quanto sopra espresso, riteniamo che Regioni e Province autonome debbano istituire corsi di formazione per coloro che lavorano tali prodotti e che tali corsi debbano essere svolti nell'ambito dell'attuale sistema formativo previsto per il personale alimentarista, posto che anche per i prodotti dell'agricoltura contadina è necessario garantire la salute dei consumatori. In tal modo, sarebbe, altresì, garantito lo svolgimento di corsi di aggiornamento periodici secondo quanto previsto dal sistema regionale.

Da ultimo, segnaliamo che viste le numerose facoltà consentite all'agricoltore contadino non solo nell'ambito della somministrazione, ma anche per la trasformazione e la lavorazione degli alimenti, riteniamo che queste misure debbano essere considerate e valutate in base alle singole normative settoriali, comunitarie e nazionali di tutte le categorie merceologiche che possono essere coinvolte nell'attuazione della disposizione.

**Il comma 1, lett. f), dell'articolo 4** individua, invece, procedure semplificate per lo svolgimento di **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli**. In tal caso, sarebbe opportuna che la norma prevedesse un'esclusione espressa per tutti gli interventi che comportino una modifica della destinazione d'uso rurale.

Riteniamo sia opportuno apportare tale precisazione al disegno di legge in quanto già la normativa nazionale di settore (D.P.R. n. 380 del 2001) non consente "*interventi di manutenzione straordinaria*", con mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico (art. 3, comma 1, lett. b)).

In ogni caso, fermo quanto già osservato in merito all'impossibilità per un agricoltore contadino di svolgere attività di "*somministrazione*", deve essere esclusa qualsiasi cessione al consumatore finale di erbe officinali o prodotti da esse derivati incluse tisane, infusi, decotti o altro, in mancanza dei requisiti professionali a tal fine specificamente previsti.

**ALTRI CONTRIBUTI SCRITTI**  
**INVIATI ALLA COMMISSIONE**

Alla cortese attenzione  
del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, Mirco Carloni,  
e degli Onorevoli Deputati

**CONTRIBUTO SCRITTO NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 165 FORNARO E VACCARI, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA"**

L'associazione Terra! ringrazia per l'opportunità di confronto e condivide gli obiettivi con cui è nata la proposta di legge C. 165 Fornaro e Vaccari, recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina".

L'Italia è in grave ritardo nel mettere in atto i contenuti delle disposizioni approvate in ambito Nazioni Unite per garantire i diritti dei contadini e delle persone che vivono nelle zone rurali. Oggi, approvare al più presto una legge sull'agricoltura contadina, ha l'occasione di farlo riprendendo un percorso arrivato quasi a metà nella scorsa legislatura.

L'agricoltura contadina e familiare non è residuale nel nostro paese. Per darne una misura, è interessante citare i numeri dell'ultimo censimento ISTAT. Il 93% delle aziende agricole italiane sono a conduzione individuale o familiare, hanno una superficie media di 8,5 ettari e coltivano il 72% della superficie agricola utilizzata. L'agricoltura familiare, dunque, è ancora la forma di produzione maggiormente praticata nel nostro paese, nonostante un crollo verticale delle piccole e medie aziende dovuto a politiche agricole nazionali ed Europee che hanno favorito unicamente la grande impresa.

La legge per l'agricoltura contadina è quindi fondamentale per dare un riconoscimento a chi rappresenta il volto migliore di questo ampio segmento. Ma è soltanto un primo passo per offrire una risposta e una direzione alle centinaia di migliaia di agricoltori che producono su piccola e media scala.

Servono altre misure di dettaglio per evitare che questi agricoltori "potenzialmente contadini" vengano schiacciati nel rapporto con la grande distribuzione organizzata da un lato, le industrie sementiere e agrochimiche dall'altro. Per consentire all'agroecologia contadina di essere una radicale alternativa all'agricoltura industriale, è necessario fornire credibili alternative e sostegno economico a chi intende praticarla. Il rischio, altrimenti, è che i produttori continueranno a rivolgersi a fornitori di varietà standardizzate per coltivare, perdendo la propria autonomia, impoverendo i suoli e compromettendo quindi i loro stessi mezzi di produzione. Produrre varietà

commerciali uniformi, inoltre, riduce la distintività del prodotto, la biodiversità agricola e costringe a commercializzare in canali meno remunerativi e molto concorrenziali.

Per invertire una tendenza che vede le aziende familiari chiudere a un ritmo inquietante, l'agricoltura contadina deve quindi rappresentare una valida alternativa alla filiera industriale. Pertanto necessita di norme di supporto dedicate, che facilitino il ricambio generazionale, la redistribuzione dei sussidi pubblici, la locazione (non solo l'acquisto) di terreni agricoli e a vocazione agricola, di terreni agro-forestali, di aziende agricole e di manufatti di proprietà pubblica o privata, la riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti di sintesi, l'accesso a sementi riproducibili, conservabili e commercializzabili, la distribuzione attraverso mercati locali e filiere dedicate.

Solleciti quindi la XIII Commissione a lavorare su queste direttrici per migliorare la proposta e approvare poi la legge in oggetto, recuperando così la migliore tradizione agricola italiana e facendola diventare la testa di ponte della transizione ecologica in questo settore.